



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 18 NOVEMBRE 2010 N. 118

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI DELLE ENTRATE COMUNALI E PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI.

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **9,38** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

SINDACO:

Pres. Ass.

FRATINO Nicola

X	
---	--

CONSIGLIERI COMUNALI:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CIERI Paolo		X	11 - GUARRACINO Anna M. Rita		X
2 - CIERI Tommaso	X		12 - MONTEBELLO Claudio		X
3 - COCCIOLA Ilario		X	13 - MUSA Franco	X	
4 - COLETTI Gianluca	X		14 - PACE Nicola	X	
5 - D'ANCHINI Tommaso		X	15 - PAOLUCCI Massimo	X	
6 - DE IURE Domenico		X	16 - PICCINNO Alfonso Tommaso		X
7 - DE LUTIIS Giuseppina		X	17 - SCHIAZZA Anna Lisa		X
8 - DI CAMPLI Roberto	X		18 - SERAFINI Roberto	X	
9 - DI MARTINO Remo		X	19 - TALONE Felice Giuseppe	X	
10 - D'OTTAVIO Vincenzo	X		20 - TUCCI Rosalia	X	

Consiglieri assegnati

21

Consiglieri in carica

21

Risultando in totale: presenti n. **11** e assenti n. **10** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Angelo Radoccia.

Il cons. Avv. Tommaso Cieri pone in discussione l'argomento in oggetto.

Oggetto esaminato quale punto n. 2 dell'o.d.g.

Inizio discussione: ore 10.00

Consiglieri intervenuti successivamente alla apertura della seduta: D'Anchini

Consiglieri assentatisi successivamente alla apertura della seduta: Musa

Relaziona il presidente, il quale, come da resoconto allegato, comunica che occorre apportare al testo della proposta depositata le seguenti correzioni, formulandole quali emendamenti:

Sostituire alla espressione “..delibera n. 120, del 25.11.2009”, in tutti i casi in cui la stessa ricorre nel testo, la espressione “ ..delibera n. 120, del 25.1.1998”.

Sostituire alla espressione “L. 639/1910”, in tutti i casi in cui la stessa ricorre nel testo, la espressione “R.D. 639/1910”.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento come sopra illustrato, che viene approvato con il voto favorevole unanime dei presenti, espresso per alzata di mano.

A seguito di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI il regolamento delle entrate comunali approvato con propria delibera n. 120 del 25.11.1998 ed il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con propria delibera n.118 del 25.11.1998;

VISTO il D.L. 30.9.2005 N.203, convertito nella L.2.12.2005 n.248 e segnatamente il titolo II “riforma della riscossione”, art.3;

PRESO ATTO che il periodo transitorio durante il quale la riscossione dei tributi degli Enti Locali resta affidato al precedente concessionario e/o società subentrante, ai sensi dell'art.3 comma 24 del citato D.L. 203/2005, scade il 31.12.2010;

RILEVATO che il comma 25 bis dell'art.3 del citato D.L. 203/2005 prevede che dal 1° gennaio 2011 le società iscritte all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, previsto dall'art.53 comma 1 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e la “Riscossione spa” oggi “Equitalia spa”, possono svolgere l'attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica;

ACCERTATO che la predetta normativa di riforma della riscossione prevede che, per le riscossioni coattive, gli enti che riscuotono direttamente le proprie entrate ed i soggetti iscritti all'albo devono avvalersi della procedura dell'ingiunzione prevista dalla RD 639/1910 mentre il solo agente nazionale della riscossione (Equitalia spa) ha l'attribuzione esclusiva della procedura del ruolo di cui al DPR n.602/1973”;

CONSTATATO che le norme contenute nei regolamenti comunali, approvati negli anni novanta, relativamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, risultano incoerenti con le sopravvenute norme legislative appena citate;

RAVVISATA, quindi, l'esigenza di dover apportare le necessarie modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali e determinare le modalità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente,allo scopo di poter espletare tutte le procedure consequenziali necessarie ad assicurare la continuità del servizio di riscossione, senza soluzione di continuità;

RILEVATO che l'articolazione della struttura comunale, con una dotazione organica degli uffici finanziari sottodimensionata rispetto alle effettive necessità, non consente una gestione diretta efficiente di tutte le procedure di accertamento e riscossione e che, pertanto, è utile, opportuno e vantaggioso per

l'Ente, sia in termini economici che di efficienza, poter mantenere, per tutto il tempo necessario, l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, nel rispetto delle sopravvenute modifiche legislative in materia;

RITENUTO, altresì, fondamentale garantire in maniera assoluta che le entrate proprie dell'ente affluiscono con certezza nelle proprie casse e che, quindi, occorre stabilire una forma di autotutela perentoria ed assolutamente inderogabile;

VALUTATO che la migliore autotutela possa realizzarsi mediante l'attivazione di conti correnti postali dedicati alle singole entrate sui quali far affluire tutti i versamenti dei contribuenti, eseguiti in forma diretta e, quotidianamente, tutte le riscossioni eseguite dal soggetto concessionario presso il proprio sportello o tramite altri canali;

VISTA la L.27.7.2000 n.212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15.12.97 n.446 "potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni" in materia di tributi locali;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ed in particolare gli artt.42, 49 e 134;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 2° settore – Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sulla scorta dell'emendamento come sopra approvato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Variare ed integrare il regolamento comunale delle entrate, ed il regolamento per l'applicazione dell'ICI come di seguito:

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

approvato con delibera n. 120 del 25.11.1998

Art.7 al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

"analogamente per le altre procedure di riscossione in cui il termine "ruolo" assume il significato di "elenco".

Art.10 è aggiunto il comma 4, nella seguente formulazione:

4. "Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altro atto da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili, comunque previsti, ai sensi dell'art.1 comma 87 della L.549/1995".

Art.12 è così sostituito:

"1. La riscossione ordinaria dei tributi e delle altre entrate comunali avviene mediante:

- a) versamento su un conto corrente postale intestato al comune;
- b) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- c) versamento presso lo sportello del soggetto incaricato di curare le riscossioni per conto del Comune; questi introiti dovranno essere riversati quotidianamente sul cc postale intestato al comune.

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali avviene, prioritariamente, attraverso la procedura della ingiunzione prevista dal RD.639/1910. Non è escluso il ricorso ad ulteriori e diverse procedure contemplate dalle disposizioni legislative vigenti per tempo ove il

dirigente e/o funzionario preposto ne ravvisi l'opportunità, l'efficacia e la convenienza economica. Restano ferme le modalità di versamento indicate nel precedente comma”.

Art.13 al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

“Nelle procedure di riscossione diverse da quelle indicate dal DPR 602/1973 il termine “ruolo” assume il significato di “elenco”.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
approvato con delibera n. 118 del 25.11.1998

Art.10 il comma 3 è così sostituito:

1. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta eseguendo il versamento:
 - a) su un conto corrente postale dedicato intestato al Comune di Ortona;
 - b) presso lo sportello del soggetto incaricato di curare la riscossione dell'imposta per conto del Comune;
 - c) tramite modello F24.Gli importi sono arrotondati ad un euro, per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore.

Art.14 è così sostituito:

“La riscossione coattiva dei tributi, accertati e non versati nei termini previsti, delle relative sanzioni e correlati interessi, avviene prioritariamente attraverso la procedura della ingiunzione prevista dal RD 639/1910.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente e stante l'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Il presidente dispone che si proceda all'esame e discussione dell'argomento posto al n. 8 dell'o.d.g. “Approvazione regolamento comunale per l'installazione ed utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio”.